

RIPARTIZIONE VII
ATTIVITÀ EDILIZIE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**GARA DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA
CITTA' UNIVERSITARIA E LE SEDI DI ROMA**

Capitolato Amministrativo
Responsabile del procedimento e Progettista:
Paolo Grottesi



Indice

ART. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO	3
ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 5 - IMPORTO STIMATO E REVISIONE PREZZI.....	3
ART. 6 - PAGAMENTI	4
ART. 7 - RAPPORTI E FIGURE DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI.....	5
ART. 8 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI	6
ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	8
ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI.....	9
ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI.....	10
ART. 13 - PENALI.....	11
ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	12
ART. 15 - SUBAPPALTO	14
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 17 - FALLIMENTO DELL' APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	14
ART. 18 - QUINTO D'OBBLIGO	15
ART. 19 - D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	16
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 21 - FORO COMPETENTE.....	16



ART. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito **Università**, o "**Sapienza**" o "**Amministrazione**") e l'aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito "**Aggiudicatario**" o "**Appaltatore**"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia dei locali in uso all'Amministrazione presso la Città Universitaria e le sedi esterne, site nel comune di Roma.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è specificato all'art. 1 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata in 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediato affidamento del servizio all'Aggiudicatario, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, qualora ricorrano motivi di urgenza. In tal caso il periodo quinquennale decorre dalla data del verbale di consegna.

ART. 5 - IMPORTO STIMATO E REVISIONE PREZZI

L'importo annuo stimato per l'appalto è il seguente:



- **TOTALE ANNUO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO** € 6.980.000,00 + IVA
- oneri per la sicurezza, importo annuo non soggetto a ribasso € 36.000,00 + IVA
- oneri per DUVRI, importo annuo non soggetto a ribasso € 6.000,00 + IVA
- **TOTALE ANNUO NON SOGGETTO A RIBASSO** € 42.000,00 + IVA

L'importo complessivo stimato per l'intera durata dell'appalto è il seguente:

- **TOTALE QUINQUENNALE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO** € 34.900.000,00 + IVA
- oneri per la sicurezza, importo quinquennale non soggetto a ribasso € 180.000,00 + IVA
- oneri per DUVRI, importo quinquennale non soggetto a ribasso € 30.000,00 + IVA
- **TOTALE QUINQUENNALE NON SOGGETTO A RIBASSO** € 210.000,00 + IVA

La revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno, sarà effettuata sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento ai dati di cui all'art. 7, co. 4 lett. c) e co. 5, del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; in alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del citato D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

ART. 6 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, previa verifica di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice



IBAN.

L'Appaltatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nei pagamenti, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi, segnalate dall'Ispettorato del lavoro o da altro ente previdenziale o assicurativo, l'Università sospenderà il pagamento dei corrispettivi, fino a quando dagli Enti sopraccitati non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente assolti.

ART. 7 - RAPPORTI E FIGURE DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI

La Sapienza nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito indicato come "DEC"), preposto alla vigilanza sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Detto soggetto avrà in particolare il compito di (si elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività;
- impartire tutte le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività;
- controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento;
- controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Università, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività previste siano corretti e comunque



conformi a norme e consuetudini della Sapienza.

Salvo diverse disposizioni, l'Università effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del servizio oggetto del presente Capitolato tramite il DEC.

La corrispondenza del servizio svolto sarà attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione, che sarà emessa annualmente dallo stesso DEC.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Sapienza per iscritto all'atto della firma del contratto.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC.

Oltre al Responsabile del servizio, che svolgerà la sua attività di coordinamento prevalentemente all'interno della Città Universitaria, l'Appaltatore dovrà nominare almeno un Referente per le Sedi esterne alla Città Universitaria, oppure il numero di Referenti per le Sedi esterne offerto in sede di gara.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto.

In tal caso la Sapienza procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e



derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall'Università e quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate e/o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Sapienza avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Università.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii..



ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo o garanzia fideiussoria in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità; in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese del raggruppamento siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

La fideiussione/polizza dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La fideiussione/polizza dovrà essere corredata di autentica amministrativa o notarile della



firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/dei soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità), ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Sapienza, qualora in corso di esecuzione del contratto essa sia stata discussa parzialmente o totalmente, a seguito di eventuali inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Sapienza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Università, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento attestante l'avvenuta esecuzione, in originale o in copia autentica.

L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

E' obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad **Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)** e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza



copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore alla cifra suindicata. Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione inderogabile del rapporto contrattuale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antiinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si impegna ad assumere, con le modalità previste dall'Art. 4 del CCNL del settore imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multi servizi, i lavoratori attualmente impiegati nei servizi oggetto della gara presso le sedi dell'Amministrazione.

Tale obbligo vincola l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato accordi in tal senso.

A tal fine, dopo l'aggiudicazione, l'Appaltatore avvierà in tempo utile, e comunque con sufficiente anticipo rispetto all'assunzione del servizio, gli opportuni incontri e confronti con l'attuale personale e con le locali Organizzazioni Sindacali di categoria.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi



anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto di appalto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, se richiesto in qualsiasi momento dall'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra l'Amministrazione, comunque, acquisirà, ex art. 16 bis della Legge n. 2/2009, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato, anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti fino alla dichiarazione di regolarità da parte degli Enti competenti.

ART. 13 - PENALI

Qualora si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali di seguito indicate, previo accertamento da parte del DEC.

a) In ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite:

- per ogni prestazione giornaliera /bigiornaliera non eseguita € 60,00;
- per ogni prestazione bisettimanale non eseguita € 80,00;
- per ogni prestazione settimanale non eseguita € 100,00;
- per ogni prestazione quindicinale non eseguita € 150,00;
- per ogni prestazione mensile non eseguita € 300,00;
- per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 600,00.

b) In ragione delle modalità di svolgimento delle prestazioni e della conformità delle stesse a



quanto descritto analiticamente nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara:

- per ogni prestazione giornaliera / bigiornaliera non conforme € 30,00;
- per ogni prestazione bisettimanale non conforme € 40,00;
- per ogni prestazione settimanale non conforme € 50,00;
- per ogni prestazione quindicinale non conforme € 75,00;
- per ogni prestazione mensile non conforme € 150,00 ;
- per ogni prestazione trimestrale non conforme € 300,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica, dal DEC.

L'Appaltatore dovrà comunicare, a mezzo fax o posta elettronica, le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il DEC provvederà a detrarre il relativo importo dal canone relativo al mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

La Sapienza si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.

In tal caso la Sapienza avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

In ogni caso si conviene che la Sapienza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti



casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- b. in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sapienza;
- c. in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Sapienza tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., la Sapienza si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di gara.

La Sapienza si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R..

In tal caso la Sapienza sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo quanto attestato dal verbale di verifica redatto dal DEC;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Sapienza.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto l'Appaltatore, in quanto aggiudicatario del servizio, resta responsabile nei confronti della Sapienza dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Sapienza con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto, con allegata la dichiarazione ex art. 118, co. 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., inerente la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'Appaltatore e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. e all'art. 10 della Legge n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni subappaltate rispetto all'importo complessivo dell'appalto.


ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Appaltatore, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii..

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo il presente contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto della Sapienza al risarcimento del danno.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o





del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, la Sapienza ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., in caso di fallimento dell'Appaltatore, la Sapienza si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 18 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite



l'Appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 19 - D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è compreso tra i documenti di gara e sarà parte integrante del contratto.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto e la successiva stipula (contratto, registro, tasse ed imposte presenti e future, eventuali diritti di segreteria e copia, etc.), fatta eccezione per l'IVA.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, il foro competente in via esclusiva è quello di Roma.